

Avv. Paola Colasanto

Via Meucci n. 2 - 10121 Torino
tel.: 011.5613994 - cell.: 338.3706365
email colasanto@cbcavvocati.com
pec paolacolasanto@pec.ordineavvocatorino.it

Avv. Anna Brambilla

Corso Magenta n. 83 - 20122 Milano
Via delle Case Dipinte 4 - 56127 Pisa
tel.: 389 8235294 – fax.: 02 92854327
email avvannabrambilla@gmail.com
pec anna.brambilla@milano.pecavvocati

Dott.ssa Erminia Sabrina Rizzi

via Corfù n.13 - 70121 Bari
cell: 339 603 7258
email erminiarizzi@gmail.com
pec erminiarizzi@pec.it

Alla c.a.

Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare

A mezzo pec: itmrcc@pec.mit.gov.it

ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 24, comma 7)

Oggetto: richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi ex art. 22 co. 1 lett. a) e ss. L. 241/90, art. 1, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 445/2000, art. 2, co. 2, D.P.R. n. 184/2006 relativa alla segnalazione del 28 agosto 2025 concernente l'imbarcazione partita da Zuwara (Libia) il 26 agosto 2025 con almeno 73 persone a bordo

Le sottoscritte, avv. Paola Colasanto, avv. Anna Brambilla, dott.ssa Erminia Sabrina Rizzi, delegate dai signori, in nome e per conto dei sig.ri:

1. [REDACTED], cittadino britannico, nato a [REDACTED], [REDACTED], Eritrea, il [REDACTED] e [REDACTED], nato a [REDACTED], [REDACTED], Eritrea, il [REDACTED], fratelli di [REDACTED], cittadino eritreo, nato a [REDACTED], [REDACTED], Eritrea nell'anno [REDACTED];
2. [REDACTED], nato a [REDACTED], Somalia, l'[REDACTED], padre di [REDACTED], nato a [REDACTED], Somalia;
3. [REDACTED], nato a [REDACTED], Somalia, il [REDACTED], fratello di [REDACTED], nato a [REDACTED], Somalia;
4. [REDACTED], nata a [REDACTED], Somalia, il [REDACTED], sorella di [REDACTED], nato a [REDACTED];
5. [REDACTED], nato a [REDACTED], Somalia, il [REDACTED], fratello di [REDACTED], nato in Somalia il [REDACTED];
6. [REDACTED], nata a [REDACTED], Eritrea, il [REDACTED], sorella di [REDACTED], nato a [REDACTED], Eritrea;

7. [REDACTED] nato a [REDACTED] Somalia, il [REDACTED] cugino di [REDACTED] nato in Somalia, nonché, fratello di [REDACTED] nato in Somalia,

IN QUALITA' DI DIRETTI INTERESSATI

ai sensi dell'art. 22 co. 1, lett. b) L. 241/90, all'accesso ai documenti amministrativi afferenti all'evento di cui all'oggetto, in quanto familiari delle persone disperse, come da deleghe in allegato, con la presente formulano nuovamente istanza di accesso difensivo ai documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

-I-

PREMESSO IN FATTO

- In data 26 agosto 2025, all'incirca alle ore 23:00, i Signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] si imbarcavano su di un natante di fortuna partito da Zuwara, Libia, diretto verso le coste italiane;
- secondo le informazioni condivise con le scriventi dai familiari, oltre ai predetti, a bordo dell'imbarcazione viaggiavano, presumibilmente, all'incirca 65 persone, per un totale di circa 73 persone di nazionalità somala, pakistana, eritrea ed egiziana: fra queste, due donne di nazionalità somala erano in stato di gravidanza;
- in data 28 agosto 2025, poco dopo la mezzanotte, alcuni dei familiari delle persone a bordo dell'imbarcazione contattavano l'organizzazione Alarmphone Watch the Med (*di seguito Alarmphone*) segnalando che la stessa si trovava in una situazione di distress;
- taluni tra i predetti familiari, infatti, erano stati allertati telefonicamente dai propri cari, i quali li informavano di trovarsi a bordo del natante di fortuna in situazione di pericolo;
- in pari data, alle ore 3:39, l'organizzazione Alarmphone inviava a mezzo posta elettronica una comunicazione alle autorità italiane, maltesi e libiche (**all. 1 - mail 28 agosto 2025 inviata alle ore 3:39 dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità italiane, maltesi e libiche**) per segnalare l'allarme ricevuto fornendo le seguenti informazioni:
 - number of people: more than 40, among them 2 pregnant women;
 - phone number on board: [REDACTED];
 - GPS-position with timestamp: Lat N 034 Deg 000'019.330" Lon E 011 Deg 053'042.491" Alt 00004m 05:55:39Z 27.08.25 (reported by the relative)
 - type and color of the boat: blue wooden boat;
- sempre nella stessa data, alle ore 14:52, Alarmphone inviava una seconda comunicazione mail (**all. 2 - mail 28 agosto 2025, inviata alle ore 14:52 dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità italiane, maltesi e libiche**) per rettificare l'informazione relativa al

numero delle persone presumibilmente presenti a bordo dell'imbarcazione, indicando la presenza di 67 persone, e per informare dell'assenza di ogni contatto ulteriore tra i familiari e le persone presenti a bordo;

- in data 29 agosto 2025, Alarmphone contattava anche le autorità tunisine al fine di segnalare l'imbarcazione scomparsa potendo ragionevolmente presumersi che l'imbarcazione, in navigazione verso l'Italia, potesse trovarsi alla deriva nella zona SAR tunisina (**all. 3 - mail 29 agosto 2025, inviata dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità tunisine**);
- i familiari delle persone presenti a bordo dell'imbarcazione si sono attivate nei giorni immediatamente successivi alla partenza dell'imbarcazione al fine di verificare il possibile arrivo della stessa in Italia;
- in particolare, alcuni dei familiari hanno contattato la Croce Rossa Internazionale e le ONG Sea Eye e Sea Watch risultando tali organizzazioni coinvolte in operazioni di salvataggio nei giorni immediatamente successivi alla partenza dell'imbarcazione;
- alcuni dei familiari si mettevano altresì in contatto con le scriventi chiedendo un intervento presso le autorità competenti per accertare l'avvenuto arrivo in Italia del proprio familiare;
- in particolare il sig. [REDACTED] [REDACTED] forniva specifica delega alle scriventi per chiedere informazioni riguardo al ritrovamento del giovane cittadino eritreo [REDACTED];
- i tentativi di ricerca posti in essere dalle scriventi sono risultati infruttuosi;
- nei giorni successivi, le scriventi, tramite Alarmphone sono entrate in contatto con i familiari di altre persone scomparse;
- ad oggi i familiari delle persone presenti a bordo dell'imbarcazione in distress non hanno alcuna notizia circa la loro sorte;
- ad accrescere lo stato di preoccupazione circa il destino dei loro cari è altresì la circostanza in base alla quale, successivamente al 26 agosto scorso, taluni tra i familiari degli scomparsi hanno ricevuto delle telefonate da parte delle seguenti utenze con prefisso italiano [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], la cui riconducibilità ai predetti congiunti non è accertabile non essendovi stata la possibilità di entrare nuovamente in contatto con tali utenze;
- in data 04.02.2026, le scriventi trasmettevano a questa Amministrazione una prima istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le operazioni poste in essere a seguito delle segnalazioni ricevute;
- con nota prot. n. 16959 del 05.02.2026, codesta Amministrazione denegava l'accesso, adducendo quali motivi ostativi: i) la carenza di motivazione dell'istanza; ii) la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 24, co. 1 e 6, lett. a), L. 241/90 e dell'art. 1048, co. 1, lett. q), D.P.R. 90/2010, in quanto relativi alla "programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative"; iii) l'esclusione ai sensi dell'art. 24, co. 2, L. 241/90 e del D.M. 16 marzo 2022, artt. 2, co. 1, lett. c) e d), per la potenziale lesione alla sicurezza

nazionale, alle relazioni internazionali e in quanto relativi ad accordi di cooperazione internazionale.

Alla luce di quanto esposto, si formula la presente istanza, sulla base delle seguenti argomentazioni

-II-

IN DIRITTO

1) PRELIMINARMENTE: L'ACCESSO A FINI DIFENSIVI QUALE STRUMENTO DI TUTELA

- L'art. 22, 1 co. 2 L. 241/1990, statuisce che *“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”*. Inoltre, il medesimo permette l'attuazione del diritto costituzionale all'informazione ed è, altresì, costituzionalmente riconosciuto come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.;
- orbene, per “diritto di accesso”, si intende, specificamente, *“il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”* (art. 22, comma 1, lett. a), L. 241/1990);
- come statuito dall'art. 22, co. 1, lett. a), medesima fattispecie normativa, per documento amministrativo si intende *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*. Al riguardo, l'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 445/2000 definisce, a propria volta, il “documento amministrativo” come *“ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”*;
- in base alla richiamata normativa, legittimati attivi sono costituiti da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, co. 1 L. 241/90; art. 2 D.P.R. 184/2006);
- l'art. 24 della L. 241/90 disciplina in casi di esclusione dal diritto di accesso; oltre ai casi di esclusione espressamente previsti dal co. 1, l'art. 24 citato stabilisce che *“con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi”*;
- la medesima disposizione regola anche il cd. accesso a fini difensivi stabilendo che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti*

dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 24 co. 7 L. 241/90);

- le coordinate esegetiche entro le quali viene garantita l'uniforme interpretazione ed applicazione delle suddette disposizioni da parte della giurisprudenza amministrativa sono state definite dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (**sentenze n. 6/2006; 19/2020; 4/2021**);
- per quanto riguarda l'accesso difensivo, l'indirizzo esegetico è consolidato nel senso di riconoscere: (i) per un verso, l'autonomia dell'accesso difensivo rispetto alle altre azioni giurisdizionali esercitabili presso plessi diversi dalla giustizia amministrativa, qualificandosi in questo senso, l'accesso difensivo, quale forma di tutela complementare e concorrente; (ii) per un altro verso, la necessaria strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, la quale *"si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi"* (**Adunanza plenaria n. 19/2020; T.A.R. Lazio-Roma n. 1230/2025; T.A.R. Lazio-Roma n. 1251/2025; T.A.R. Lazio-Roma n. 10625/2012**);
- sulla base di questi principi, l'Adunanza plenaria ha tratto i seguenti corollari: (i) *"La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica "finale", nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta su l'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa."* (**Adunanza plenaria n. 19/2020**); (ii) *"La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l'interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un'azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva 'finale', direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva"*;
- quanto alle caratteristiche dell'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. n. 241/90, *"la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata"*;
- secondo il Consiglio di Stato per supportare in modo adeguato l'accesso difensivo, non può ritenersi sufficiente *"un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie difensive (...) poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l'appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (Adunanza plenaria n. 4/2021)..."*

2. NEL MERITO: L'ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NEL CASO DI SPECIE

2.1. I documenti richiesti

Alla luce dei principi sopra esposti, e al fine di circoscrivere la richiesta agli atti strettamente necessari alla tutela degli interessi dei propri assistiti, si chiede di visionare ed estrarre copia della seguente documentazione, detenuta da codesta Amministrazione e relativa al periodo compreso tra il 26 e il 29 agosto 2025:

1. **Mattinale Polfrontiera:** copia dei documenti riepilogativi giornalieri (c.d. mattinali) redatti dagli uffici della Polizia di Frontiera, con riferimento a eventuali eventi concernenti imbarcazioni in distress, sbarchi o interventi correlati, nel periodo di tempo suindicato.

La richiesta è finalizzata a verificare la registrazione e rappresentazione, a livello informativo-operativo, dell'evento oggetto di causa all'interno dei flussi informativi istituzionali, nonché l'eventuale conoscenza e qualificazione dello stesso da parte degli organi di pubblica sicurezza, quale elemento rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti.

2. **Logbook IMRCC italiana:** copia dei registri operativi (logbook), anche in formato elettronico, detenuti dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (IMRCC) della Guardia Costiera Italiana, contenenti la cronologia delle comunicazioni, delle segnalazioni ricevute e delle attività svolte in relazione all'evento o agli eventi relativi ad imbarcazioni in distress, verificatosi/verificatisi tra il 26 e il 29 agosto 2025.

Tali documenti risultano indispensabili per accertare la ricezione della segnalazione, l'attivazione degli eventuali soccorsi e le comunicazioni intercorse, al fine di ricostruire i fatti occorsi.

3. **Atti, anche interni, che attestino l'avvio, la gestione e l'esito di eventuali procedure di ricerca e indagine** (fasi INCERFA, ALERFA, DETRESFA del Piano SAR Marittimo Nazionale) intraprese da codesto IMRCC a seguito delle segnalazioni ricevute relative al caso di specie.
4. **Documentazione relativa all'esito di eventuali tentativi di localizzazione del telefono satellitare** n. [REDACTED], effettuati direttamente da codesta Autorità o su sua disposizione.
5. **Ogni altro atto interno, nota o rapporto** (ad es. tramite i sistemi informativi GLIC o SIA) che documenti la ricezione della segnalazione di distress e le attività conseguentemente svolte da codesto IMRCC.

In caso di inesistenza, anche parziale, della documentazione richiesta, si chiede di riceverne comunicazione scritta e motivata ai sensi dell'art. 9, co. 1, D.P.R. n. 184/2006.

2.2. L'interesse qualificato degli istanti ed il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione che si intende tutelare

L'interesse che legittima la presente istanza è diretto, concreto e attuale, ed è strettamente connesso alla tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale e sovranazionale.

Gli istanti, **in qualità di familiari di persone scomparse, sono titolari di una situazione giuridica soggettiva rilevante**, rispetto alla quale l'accesso ai documenti amministrativi richiesti è suscettibile di produrre effetti diretti e indiretti, incidendo in modo significativo sulla loro sfera giuridica.

A tale riguardo, preme osservare che **l'assenza di informazioni in ordine alla sorte delle persone scomparse compromette il godimento di una pluralità di diritti fondamentali** in capo ai familiari, come del resto evidenziano numerosi rapporti di organizzazioni internazionali e arresti giurisprudenziali delle corti europee ed internazionali.

A titolo meramente esemplificativo, la mancata attivazione di corrette procedure di identificazione impedisce l'accesso alla giustizia e pregiudica il diritto di difesa nei casi di naufragi oggetto di indagini da parte delle Procure competenti. Appare evidente che, in assenza di informazioni circa l'eventuale recupero dei corpi da parte dell'autorità italiana in un determinato arco temporale, risulta di fatto preclusa l'attivazione delle attività di ricerca, identificazione e dei successivi adempimenti.

L'incertezza sulla sorte del congiunto impedisce altresì l'esercizio di diritti di natura patrimoniale e assistenziale: in via esemplificativa, la mancanza di un certificato di morte può precludere l'accesso all'eredità, compromettere il diritto all'abitazione e ostacolare l'accesso a misure di assistenza sociale.

L'assenza di informazioni circa il destino del proprio congiunto incide altresì sul diritto all'unità familiare, determinando una condizione di prolungata incertezza, tanto personale quanto giuridica, suscettibile di riflettersi anche sul diritto alla salute. Deve osservarsi, infatti, come tale incertezza produca un impatto devastante sulla salute psicofisica dei familiari, i quali sovente sviluppano patologie mediche, clinicamente rilevanti.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che il godimento di una pluralità di diritti fondamentali in capo ai familiari sia indissolubilmente connesso alla conoscenza della sorte della persona scomparsa.

L'interesse azionato si pone, dunque, a tutela:

- **del diritto alla verità ed alla tutela dei rapporti familiari e della vita privata (art. 8 CEDU, artt. 2, 29 e 30 Cost.):** la conoscenza della sorte del proprio congiunto è un presupposto per il godimento del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto che il diritto alla verità sulla sorte dei propri familiari è un corollario del diritto alla vita (art. 2 CEDU).

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto alla verità come un diritto autonomo che non può essere limitato e hanno affermato che gli Stati sono tenuti ad adottare misure efficaci per realizzarlo.

- **del diritto di difesa (art. 24 Cost.):** l'accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti si rivela imprescindibile ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, consentendo ai familiari di valutare consapevolmente l'opportunità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. In particolare, tale accesso risulta necessario per partecipare, in qualità di persone offese, ai procedimenti penali avviati a seguito di naufragi, nonché per promuovere azioni giudiziarie volte all'accertamento di eventuali responsabilità, anche in sede civile o amministrativa;
- **del diritto alla salute (art. 32 Cost.):** l'accesso alle informazioni relative alla sorte della persona scomparsa assume rilievo essenziale anche ai fini della tutela della salute dei familiari, la cui prolungata esposizione a una condizione di incertezza e ambiguità determina significative ripercussioni sul benessere psicofisico. In assenza di notizie certe, infatti, i familiari sono frequentemente esposti a stati di ansia, stress cronico e sofferenza emotiva, suscettibili di tradursi in vere e proprie patologie clinicamente rilevanti, con conseguente compromissione del diritto alla salute costituzionalmente garantito;
- **dei diritti patrimoniali e successori:** la mancanza di un certificato di morte, ovvero di informazioni ufficiali circa il decesso, impedisce ai familiari di accedere al patrimonio del congiunto e di esercitare i diritti successori, determinando una situazione di prolungata incertezza giuridica. Tale condizione preclude, in concreto, l'avvio delle procedure di successione, la disponibilità dei beni ereditari e la definizione dei rapporti giuridici facenti capo al *de cuius*, con evidenti ripercussioni anche nei confronti di terzi. Inoltre, l'assenza di un accertamento formale del decesso ostacola l'accesso a eventuali misure di assistenza sociale, prestazioni previdenziali o indennizzi, aggravando ulteriormente la condizione di vulnerabilità economica dei familiari.

L'istanza, inoltre, è volta anche a tutelare i diritti delle persone scomparse, qualora decedute.

Sebbene la tutela dei diritti dei defunti presenti caratteristiche peculiari rispetto a quelli dei vivi, l'ordinamento riconosce comunque la rilevanza di interessi *post-mortem*, tra cui spiccano il diritto all'identificazione del cadavere e il diritto a una sepoltura dignitosa, la cui protezione è ritenuta fondamentale per il rispetto della memoria del defunto e per la tutela dei legittimi interessi dei familiari superstiti.

Preme osservare sin da ora che l'art. 2-terdecies del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) stabilisce che i diritti concernenti i dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi abbia *“un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato, [...] o per ragioni familiari meritevoli di protezione”*. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di accesso formale, il

diritto a difendere in giudizio i propri interessi prevale sulla tutela della riservatezza *post-mortem*, anche quando si tratta di dati sensibili come quelli sanitari. In tal senso, si segnala la decisione del **Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze, n. 1400/2025**, che ha affermato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei familiari, in funzione difensiva, può prevalere sulle limitazioni derivanti dalla protezione dei dati personali dei deceduti, consentendo così l'identificazione e la tutela dei diritti dei congiunti.

Dalle osservazioni sin qui svolte, appare chiaro come la documentazione richiesta sia strumentale alla tutela di diritti fondamentali di rango superiore e risponda ad un interesse concreto e specifico. L'istanza non ha carattere esplorativo, ma è puntualmente circoscritta all'acquisizione di documenti determinati e individuabili, indispensabili per ricostruire un segmento dell'attività amministrativa direttamente incidente sulla vita e sui diritti dei congiunti degli istanti, oltre che di questi ultimi.

Si evidenzia sin da ora, inoltre, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, l'accesso difensivo non richiede la pendenza di un giudizio, essendo sufficiente la dimostrazione della necessità dei documenti per la tutela di una posizione giuridica rilevante. In tal senso, **il Consiglio di Stato ha affermato che**, ai fini dell'accesso effettuato **al fine di tutelare un interesse alla difesa giurisdizionale, non occorre la pendenza di un giudizio**, essendo sufficiente la dimostrazione di una tutela accordata alla posizione soggettiva rilevante da parte dell'ordinamento, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto, o sono idonei a produrre, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, al di là della lesione di una posizione giuridica, **configurandosi il diritto di accesso quale interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Cons. Stato, n. 3938/2018).**

Ne consegue che, ai fini dell'accesso difensivo, non è necessario un interesse attuale all'azione in giudizio, essendo sufficiente anche una lesione potenziale, purché non meramente ipotetica, come nel caso di specie.

2.3. Sulla prevalenza dell'accesso difensivo e sull'insussistenza di limiti assoluti all'ostensione

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione pubblica.

Se è vero che tale diritto non può tradursi in un controllo generalizzato sull'operato della P.A., è altrettanto vero che esso deve essere garantito a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, come sussistente nel caso degli odierni istanti.

Preme osservare sin da ora che **nell'ordinamento italiano non esiste un divieto assoluto di ostensione dei documenti amministrativi.**

L'art. 24, co. 7, della L. 241/1990 stabilisce che *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*.

Il legislatore ha dunque stabilito all'origine la necessità di operare un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, allorché la conoscenza dei documenti richiesti risulti a tal fine indispensabile.

Sul fondamento di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito questo principio, chiarendo che **la mera apposizione di una classifica di segretezza o la riconducibilità degli atti a categorie astrattamente escluse dall'accesso non giustifica un diniego automatico** (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7887/2025; sul punto si v. Consiglio di Stato, sez. I, n. 2226/2014).

Al contrario, l'Amministrazione è tenuta ad una ponderazione attenta e, se del caso, ad adottare "particolari cautele attuative", come l'oscuramento di dati non pertinenti, per contemperare i diversi interessi in gioco. Anche la natura di "atti interni" non costituisce un ostacolo; a titolo esemplificativo *"le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione"* sono accessibili laddove si configurino come atti endoprocedimentali, in coerenza con la definizione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, co. 1, lett. d), della L. 241/90.

Del resto, anche le norme regolamentari che individuano le categorie di atti sottratti all'accesso, come l'art. 1048 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, devono essere interpretate e applicate tenendo conto della preminenza dell'accesso difensivo sancita dall'art. 24, co. 7, L. n. 241/1990.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che i contrapposti interessi possono essere efficacemente bilanciati attraverso le concrete modalità di ostensione, ad esempio limitando l'accesso alla sola visione dei documenti, senza estrazione di copia, qualora ciò sia sufficiente a tutelare l'interesse pubblico alla non divulgazione, garantendo al contempo il diritto di difesa del privato (TAR Lazio - Roma, sez. I bis, n. 4753/2018; TAR Campania, sez. VI di Napoli, 2/1/2013, n. 17; Consiglio di Stato, sez. IV, 13/04/2016, n. 1435; 22/06/2016, n. 2760, nonché 3/9/2014, n. 4493; nonché, da ultimo TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 667/2017).

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che, laddove l'istanza formulata dal richiedente risulti necessaria per la protezione di una situazione giuridica rilevante, l'interesse ostensivo debba prevalere sulle *"esclusioni che ordinariamente impediscono l'esercizio del diritto di accesso"* (Consiglio di Stato, sez. I, n. 545/2021, come richiamato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7887/2025).

Per tutto quanto sopra esposto, gli odierni istanti, per il tramite delle scriventi, formulano rispettosa

ISTANZA

affinché codesta rispettabile Amministrazione, in accoglimento della presente, voglia, consentire agli odierni istanti, per il tramite delle scriventi, la visione e l'eventuale estrazione di copia, anche in formato digitale, della seguente documentazione:

- 1) **Mattinale Polfrontiera:** copia dei documenti riepilogativi giornalieri (c.d. mattinali) redatti dagli uffici della Polizia di Frontiera, con riferimento a eventuali eventi

concernenti imbarcazioni in distress, sbarchi o interventi correlati, occorsi tra il 26 e il 29 agosto 2025.

- 2) **Logbook IMRCC italiana: copia dei registri operativi (logbook), anche in formato elettronico, detenuti dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (IMRCC) della Guardia Costiera Italiana**, contenenti la cronologia delle comunicazioni, delle segnalazioni ricevute e delle attività svolte in relazione all'evento o agli eventi relativi ad imbarcazioni in distress, verificatosi/verificatisi tra il 26 e il 29 agosto 2025.
- 3) **Atti, anche interni, che attestino l'avvio, la gestione e l'esito di eventuali procedure di ricerca e indagine** (fasi INCERFA, ALERFA, DETRESFA del Piano SAR Marittimo Nazionale) intraprese da codesto IMRCC a seguito delle segnalazioni ricevute relative al caso di specie.
- 4) **Documentazione relativa all'esito di eventuali tentativi di localizzazione del telefono satellitare n. [REDACTED]**, effettuati direttamente da codesta Autorità o su sua disposizione.
- 5) **Ogni altro atto interno, nota o rapporto** (ad es. tramite i sistemi informativi GLIC o SIA) che documenti la ricezione della segnalazione di distress e le attività conseguentemente svolte da codesto IMRCC.

utili ad accertare l'eventuale soccorso e/o salvataggio di naufraghi tra il 26 ed il 29 agosto 2025, da parte dell'IMRCC italiana, ovvero l'eventuale avvistamento/recupero di corpi nel medesimo periodo, al fine di tutelare le posizioni giuridicamente rilevanti, nei termini di cui al paragrafo 2.2 della presente.

Qualora codesta Amministrazione ravvisi profili di criticità connessi alla riproduzione o divulgazione dei documenti richiesti, si invita la medesima a individuare modalità di ostensione idonee a contemperare gli interessi coinvolti, anche mediante eventuale oscuramento dei dati non pertinenti o limitazione dell'accesso alla sola visione, al fine di garantire comunque l'effettivo esercizio del diritto di accesso degli istanti, nel rispetto del principio di bilanciamento tra interessi contrapposti.

Nella denegata ipotesi in cui, invece, codesta Amministrazione ritenesse che i documenti richiesti siano integralmente riconducibili a categorie sottratte all'accesso e, pertanto, non ostensibili neppure in forma parziale, si chiede che il relativo diniego sia puntualmente e specificamente motivato, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dello stesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006.

Si allega:

1. mail 28 agosto 2025 inviata alle ore 3:39 dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità italiane, maltesi e libiche;
2. mail 28 agosto 2025, inviata alle ore 14:52 dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità italiane, maltesi e libiche;
3. mail 29 agosto 2025, inviata dall'organizzazione Alarmphone Watch alle autorità tunisine.

Con osservanza.

Torino, 7 aprile 2026

Avv. Paola Colasanto

Handwritten signature of Paola Colasanto in cursive script.

Avv. Anna Brambilla

Handwritten signature of Anna Brambilla in cursive script.

Dott.ssa Erminia Rizzi

Handwritten signature of Erminia Rizzi in cursive script.